



CITTA' DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

39
04/05/2023

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE RISCHIO INCENDI ED IGIENE PUBBLICA – ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI - STAGIONE 2023.

IL SINDACO

Premesso che:

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche della pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città costituire nocumento igienico-sanitario;
- le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;
- l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Visto l'art. 3, c.1, lett. c), del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", con il quale è stato disposto che fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di protezione civile "i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni";

Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con la quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

Visto l'art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che definisce le responsabilità del Sindaco per finalità di protezione civile, le attribuzioni dei comuni nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile e che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza costituisce una funzione fondamentale dei Comuni;

Considerato che, per finalità di Protezione Civile, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la incolumità pubblica;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U.L.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 6 aprile 1996, n. 16, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art. 54 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Titolo III del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e ss.mm.ii., in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 255 in materia di abbandono dei rifiuti;

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

Visto l’art. 14, comma 8), lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che introduce all’art. 182 del D.Lgs. 152/2016 quanto segue: *all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccolo cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"* (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana (GURS n. 10 del 29/02/2008), avente ad oggetto “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”, con la quale, tra le altre cose, si invitano i Sindaci a curare la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio di incendio, ed al contempo si confida in particolare che i sindaci e tutte le strutture competenti verificchino il puntuale rispetto delle citate ordinanze, sia da parte dei privati, sia da parte degli enti pubblici (province, Anas, consorzio autostrade, R.F.I., consorzi di bonifica, Aree di sviluppo industriale, etc...) adottando, in ragione del conseguente grave rischio, ogni possibile strumento sanzionatorio o eventualmente sostitutivo nei confronti degli inadempienti segnalando gli stessi alle competenti autorità;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale, e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 14, 15 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii., “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

ORDINA

ai sensi dell’art. 54 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

1. Durante il periodo compreso tra la data del **15 giugno 2023** ed il **15 ottobre 2023** è fatto obbligo, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale, di osservare quanto segue:
 - a) è vietato accendere fuochi;
 - b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - c) è vietato fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
 - d) nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose, è consentita la combustione controllata di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro; (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) (art. 14, comma 8), lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116);
 - e) sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all’Amministrazione Comunale; i prodotti di scerbatura di aree pubbliche, generate da operazioni di pulizia preordinate dall’Amministrazione Comunale, potranno essere bruciati sul luogo di produzione o, qualora non possibile, in aree di proprietà comunali appositamente individuate siti in c/da Capitisseti (ex area di tiro al piattello).

2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle sedi ferroviarie ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare esercizio della viabilità e del transito ferroviario mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.
Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila) e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno mt. 10,00 dal confine con le proprietà limitrofe al terreno ed in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc. ...).
3. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 10,00.
4. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.
5. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui al punto 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo punto 8.
Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.
6. Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.
7. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:
 - I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del

ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI della stessa norma.

- Nel caso di mancata osservanza del punto 2 della suddetta Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs n 267/2000;
 - per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16;
 - nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 5.000 e non superiore ad € 50.000, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.;
 - trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.
8. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del c.p..
9. Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:
- 115 Vigili del Fuoco;
 - 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
 - 0924-991111 (centralino), 0924-991331 (piantone), 0924-982233 (Pronto intervento) Comando di Polizia Municipale di Salemi.
10. Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81.
11. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante pubblicazione per estratto (art. 6 L.R. 11/2015), oltre che nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e nella home page dello stesso portale, ed è immediatamente esecutiva;
12. La presente Ordinanza decorre dal **15/06/2023** a tutto il **15/10/2023**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dal punto 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani: *protocollo.preftp@pec.interno.it*;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo: *dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it*;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani: *provincia.trapani@cert.prontotp.net*;
- Stazione dei Carabinieri di Salemi: *ttp21953@pec.carabinieri.it*;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani: *irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it*;
- Comando del Corpo Forestale - Distaccamento Forestale di Salemi: *distaccamento.salemi@pec.corpoforestalesicilia.it*;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani: *com.trapani@cert.vigilfuoco.it*;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani: *TP1340000p@pec.gdf.it*;
- Azienda Foreste Demaniali di Trapani: *dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it*;
- Questura di Trapani c/o Polizia di Stato di Trapani: *gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it*;
- ANAS S.p.a.: *anas.sicilia@postacert.stradeanas.it*;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Unità Territoriale Palermo: *rfi-dpr-dtp.pa.utpa@pec.rfi.it* ;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani: *sopritp@certmail.regione.sicilia.it*;

Inoltre, la presente dovrà essere trasmessa ai seguenti uffici interni all'Ente:

- Capo del Settore 6° - Edilizia privata, Urbanistica e Patrimonio e Responsabile Ufficio comunale Protezione Civile Ing. Capo Giuseppe Placenza;
- Capo del Settore 4° - Lavori Pubblici Manutenzione Urbana ed Ambiente;
- Comando Polizia Municipale.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Istruttore Tecnico Giuseppe Muscarella

Il Sindaco
DOMENICO VENUTI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)